



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico”**

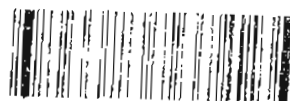
14 dicembre 2010

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
Regione Basilicata**

ALLEGATO N. 3



CODICE DEL DOCUMENTO



0020987-25/06/2011-SCOLA-Y30PREV-A

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTO, in particolare, l'articolo 20 del predetto decreto legge n. 185 del 2008 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;

VISTI gli Accordi di Programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio nazionale, sottoscritti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni;

VISTI, in particolare, gli allegati ai citati Accordi di Programma contenenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio delle Regioni italiane, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate anche nei citati Accordi di Programma;

VISTA, altresì, la previsione riportata in ogni singolo Accordo di Programma che consente, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvalgano di uno o più commissari straordinari di cui al sopra citato articolo 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, è necessario assicurare, alla luce della complessità delle procedure nonché dei riflessi connessi alla salvaguardia delle vite umane nonché della sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, una gestione commissariale capace di accelerarne la realizzazione, anche attraverso l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 13 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, richiamato dal già citato art. 20 del decreto legge n. 185 del 2008;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati i commissari straordinari per la velocizzazione delle procedure relative all'attuazione dei suddetti interventi, finalizzati ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti nei Piani straordinari menzionati, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;

VISTO in particolare l'art. 2 dei suddetti decreti di nomina che dispone che i commissari straordinari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, possono avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del citato decreto legge n. 195 del 2009;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cui fa richiamo il summenzionato art. 17, con il quale si dispone che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei commissari contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare;

RITENUTO, pertanto, in ossequio al più volte citato art. 20 ed anche al fine di garantire le situazioni giuridiche soggettive dei terzi e la trasparenza dell'azione amministrativa, di dover provvedere alla suddetta specificazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo all'art. 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui ai citati Accordi di Programma;

CONSIDERATO che i citati Commissari straordinari hanno ripetutamente segnalato l'esigenza di poter disporre di una dotazione di mezzi e personale strettamente necessaria all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti;

VISTO l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei decreti di nomina dei commissari straordinari, che consente di ricomprendere soltanto le spese relative ai costi e alle attività svolte dai soggetti che ricoprono ruoli connessi con la progettazione e realizzazione delle opere;

RITENUTO, pertanto, al fine di corrispondere alle richieste dei Commissari, di dover prevedere la possibilità di sostenere ulteriori costi funzionali all'espletamento dell'incarico, quali quelli connessi all'espletamento delle funzioni di monitoraggio ed impulso richiamati dal combinato disposto degli articoli 20 del citato decreto-legge 185/2008 e art. 17 del decreto-legge 195/2009, che non rientrano nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

CONSIDERATO che il comma 3 del menzionato art. 20 del decreto-legge 185/2008 prevede che il commissario straordinario delegato, per l'espletamento delle attività ivi contemplate, utilizza le risorse disponibili assegnate a tal fine;

RITENUTO che si possa far fronte ai costi sopra menzionati - in una percentuale definita - a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di programma, in analogia con quanto già previsto per la corresponsione dei compensi dei citati Commissari straordinari;

RITENUTO, altresì, di dover dettare ulteriori disposizioni per accelerare lo svolgimento dei compiti dei citati Commissari straordinari;

SENTITI il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed i Presidenti delle Regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

DECRETA

ART. 1

1. I commissari straordinari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui agli Accordi di Programma citati in premessa, i commissari straordinari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'ammissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.
4. I commissari straordinari, se dipendenti di Società a totale capitale pubblico e/o di Società dalle stesse controllate, anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Società di appartenenza, sono collocati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di

servizio, a far data dal decreto di nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico.

5. Una quota, non superiore all'1,5 %, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, può essere impiegata, ove ritenuto indispensabile, dai commissari straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico, anche mediante conferimento di incarichi di consulenza, in misura comunque non superiore a tre unità, e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i limiti già fissati dalla vigente normativa, al personale delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di nomina.
6. La quota di cui al comma che precede verrà fatta gravare sui quadri economici dei singoli interventi previsti nel singolo Accordo di programma.
7. La quota di cui ai commi precedenti non incide sulla quota prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei rispettivi decreti di nomina dei commissari straordinari.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 29 OTT 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nikio Pannunzi

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Stefano

N. 285
28.08.2011

[Signature]

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 16 NOV. 2011

Reg. n. 14 Fog. n. 363

[Signature]